

Registro Generale n. 1059

DETERMINAZIONE DEL SETTORE IV - LLPP MANUTENZIONE E PATRIMONIO

N. 242 DEL 27-10-2020

Oggetto: O.C.D.P.C. 489/2017: interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal giorno 24 agosto 2016. Affidamento diretto e impegno di spesa FE.MA. Costruzioni di Ferri Marco, per l'esecuzione dei lavori per il ripristino della viabilità a servizio delle aree SAE ubicate in località Collemagrone nel Comune di Amatrice realizzate a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell' articolo 1 dell' Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394. CUP E77H19002730001; CIG 834587411A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n° 15 del 28.04.2017 e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 29.04.2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUPS) 2020-2022;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 29.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e dei relativi allegati;

VISTA la delibera di G.C. n. 148 del 13.12.2019 nel cui allegato B) vengono indicate dettagliatamente le competenze del Settore IV – LL.PP., Manutenzione e Patrimonio, e più specificatamente al punto 2. “Messa in sicurezza del territorio post sisma”;

VISTO il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.C. n° 771 del 31.12.1998, come modificato ed integrato con delibera di G.C. n. 94 del 14.06.2005;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

Determinazione SETTORE IV - LLPP MANUTENZIONE E PATRIMONIO n.242 del 27-10-2020
AMATRICE

VISTI:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;
- *Il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile*;

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti nei giorni 24 Agosto 2016, 30 Ottobre 2016 e 18 Gennaio 2017 da un violento sisma e da successive altre scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati, oltreché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, agli edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali e alle attività economiche;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA la Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione e modificazioni del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, ed in particolare l'art. 57, comma 1, ha inserito all'art. 1 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater, il comma 4-quinquies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato al 31.12.2021";

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 489 del 20 novembre 2017 concernente: interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal giorno 24 agosto 2016, ed in particolare l'articolo 3 "Ulteriori disposizioni concernenti il decreto legislativo n. 50/2016 per attività e interventi urgenti" comma 1, lett. a) in base al quale "i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016 provvedono con i poteri di cui agli articoli 3, comma 5, e 5 dell'ordinanza n. 394/2016 al fine di garantire l'adeguamento delle opere di urbanizzazione esterne alle aree ove sono state installate strutture abitative di emergenza (SAE) per l'assistenza alla popolazione o strutture modulari per garantire la continuità di servizi pubblici o delle attività economiche e/o produttive;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell' art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” emanato anche al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 per il quale:

1. in deroga agli artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 1 del D.L. 76/2020, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b (...);

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati;

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97,

commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93;

LETTO l'art. 8 "Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici" del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, in base al quale, per le procedure disciplinate dal predetto decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore e fino alla data del 31 luglio 2021:

a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;

b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;

c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;

d) le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza COVID-19;

DATO ATTO CHE la strada a servizio dell'area SAE della Frazione "Collemagrone" presenta uno stato di danneggiamento tale da richiedere un intervento urgente al fine di garantire la fruibilità in sicurezza dell'area SAE di Collemagrone;

CONSIDERATO CHE con prot. n. 014422 del 29.10.2019 è stato richiesto al Soggetto Attuatore delegato il nulla osta preventivo all'esecuzione dei lavori a garanzia dell'effettiva copertura economica dell'intervento;

VISTA la nota n. 0016856 del 13.12.2019, acquisita al Protocollo del Comune di Amatrice, con la quale il Soggetto Attuatore delegato fa presente che: "il Dipartimento di Protezione Civile ha espresso parere favorevole alla eleggibilità della spesa a valere sulle risorse emergenziali ai sensi dell'art. 3 dell'O.C.D.P.C. 489/2017", giusta nota prot. n. 0016716 del 11.12.2019;

PRESO ATTO che l'importo sul quale richiedere l'offerta per l'affidamento dei lavori ammonta ad euro € 125.825,42 di cui € 3.484,81 per oneri della sicurezza, IVA esclusa, e che, ai sensi della L.136/2010, l'ANAC ha attribuito alla gara il seguente CIG n. 834587411A;

ATTESO

Determinazione SETTORE IV - LLPP MANUTENZIONE E PATRIMONIO n.242 del 27-10-2020
AMATRICE

- che l'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti il ripristino della viabilità a servizio delle area SAE di Collemagrone, ai sensi dell'art. 3 dell'O.C.D.P.C. 489/2017;
- che i lavori consistono nella realizzazione della sottofondazione e manto stradale, previa rimozione della pavimentazione e della massicciata esistente, cigli e cunette per il convogliamento delle acque meteoriche e quanto necessario per garantire la pubblica illuminazione, così come meglio indicato nella documentazione progettuale costituita da:
 - V01 – Relazione tecnica;
 - V02 – Relazione paesaggistica e Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004;
 - V03 – Scheda Notizie per vincolo idrogeologico e relativo Nulla Osta per i fini di cui al R.D. 3267/1923;
 - V04 – Inquadramento territoriale, inserimento urbanistico;
 - V05 – Elaborato grafico stato attuale;
 - V06 – Elaborato grafico stato futuro;
 - V07 – Sezioni e Particolari costruttivi;
 - V08 – Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi;
 - V09 – Computo metrico estimativo e quadro economico;
 - V10 – Stima dei costi della sicurezza e incidenza dei costi della manodopera;
 - V11 – Piano di Sicurezza e Coordinamento e Cronoprogramma;
 - V12 – Capitolato Speciale di Appalto;
 - V13 – Schema di contratto;
 - V14 – Piano di manutenzione dell'opera;
- che l'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria ex All. A DPR n. 207/10 e art. 2 D.M. 248/2016	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si o no)
Lavori stradali	OG 3	NO	111.744,64	91	P	SI
Illuminazione pubblica	OG 10	NO	10.595,97	9	S	SI
TOTALE			€ 125.825,42			

- che il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è di n. 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d'appalto e dei suoi allegati, delle normative tecnico- esecutive vigenti e delle regole dell'arte e del buon costruire e nell'osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa sui contratti pubblici;
- che l'esecutore, che per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, ai sensi del comma 5, art. 107 del D.lgs. n. 50/2016;
- che il criterio del minor prezzo è indicato quale criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii;

- che il subappalto è disciplinato esclusivamente dall'art. 105 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e ammesso nella misura del 9%, ovvero pari alla categoria di lavori scorporabili OG10 "illuminazione pubblica" per il quale il direttore dei lavori procederà alla verifica del rispetto degli obblighi secondo quanto stabilito all' art. 7 del D.M. 49/2018;
- che, ai sensi dell'art. 105 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
 - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
 - d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
- che, ai sensi dell'art. 105 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, l'affidatario è tenuto al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

CONSIDERATO CHE la somma di € 160.000,00= trova imputazione sul Capitolo 780/04 del Bilancio 2020-2022 del Comune di Amatrice;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l'art.23 (livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per servizi);

ATTESO CHE la progettazione dell'intervento è stata realizzata con risorse interne al Comune di Amatrice;

CONSIDERATO CHE per i lavori in oggetto, con:

- D.G.C. n. 137 del 22.11.2019 è stata deliberata l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- D.G.C. n. 70 del 06.05.2020 è stata deliberata l'approvazione del progetto definitivo;
- D.G.C. n. 76 del 20.05.2020 è stata deliberata l'approvazione del progetto esecutivo;
- prot. n.0012015 del 27.07.2020 è stato acquisito il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto dal Responsabile del Settore V del Comune di Amatrice, Ing. Romeo Amici;
- nota prot. n° 5950 del 17/04/2020 si è provveduto a chiedere al Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti l'Autorizzazione Paesaggistica di cui all'art.

146 del D.L.vo 42/2004 e ss.mm.ii., sub-delegata ai sensi della L.R. 59/95, come modificata Determinazione SETTORE IV - LLPP MANUTENZIONE E PATRIMONIO n.242 del 27-10-2020

AMATRICE

dalla L.R. Lazio 22/06/2012 n. 8, e tale autorizzazione è stata rilasciata con nota acquisita al protocollo del Comune di Amatrice al numero 6760 del 06/05/2020;

- prot. n. 7462 del 14/05/2020 è stata rilasciata la Determinazione Comunale n. 05/2020 relativa all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.L.vo 42/2004 e ss.mm.ii.;
- nota prot. n° 6131 del 21/04/2020 si è provveduto a chiedere al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistica del Comune di Amatrice il rilascio del nulla-osta relativo al Vincolo Idrogeologico, e che lo stesso è stato rilasciato con nota prot. n. 7432 del 14/05/2020;

RITENUTO pertanto di indire una procedura di affidamento diretto essendo l'importo dei lavori inferiore a 150.000 euro (iva esclusa), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a, del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, ricorrere al criterio del minor prezzo per l'aggiudicazione del contratto e attraverso l'individuazione di un operatore economico in possesso dell'iscrizione alla white list delle prefetture tenuto conto che la lavorazione prevalente riguarda il "*Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume*" e di approvare il relativo schema di contratto;

RITENUTO peraltro, stante il subentrato obbligo di gestione esclusivamente telematica, a decorrere dal 18/10/2018, del DGUE, di utilizzare la piattaforma digitale di negoziazione del Comune di Amatrice "TRASPARE" ai fini dell'individuazione dell'operatore economico;

RICHIAMATI:

- la D.C.C. n.140 del 07.10.2019 con la quale si è disposto di approvare il Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco degli operatori economici da consultare per affidamenti di lavori, servizi e forniture tramite software di e-procurement;
- la determinazione n.158 del 29.10.2019 con la quale si è disposta l'attivazione dell'albo fornitori mediante piattaforma digitale e-procurement Traspare;
- l'avviso pubblico prot. n. 14582 del 31.10.2019 di attivazione della piattaforma web per la gestione delle gare e dell'albo degli operatori economici;

CONSULTATO l'elenco degli operatori economici, relativo alla categoria di lavorazione in oggetto, istituito con la suddetta piattaforma;

VISTA la nota prot. n. 15971 del 07/10/2020 con la quale, previa verifica della regolare iscrizione e registrazione nella piattaforma di negoziazione on-line del Comune di Amatrice denominata "TRASPARE" e dell'iscrizione del medesimo operatore economico alla white list della prefettura di competenza (tenuto conto che la lavorazione prevalente riguarda il "*Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume*"), è stato richiesto apposito preventivo di spesa:

- alla ditta EDIL G.M. S.R.L., con sede in Via della Magliana n. 1102, 00148 Roma (RM), P.IVA 04828901001;
- alla ditta FE.MA COSTRUZIONI di Ferri Marco, con sede in Via Cavour n.3, 02040 Cottanello (RI), P.IVA 00925860579;

VISTI i seguenti preventivi di spesa, che anche se non allegati alla presente determinazione ne costituiscono sua parte integrante e sostanziale:

- prot. n. 16822 del 19.10.2020 rimesso dalla Ditta EDIL G.M. S.R.L. per € 105.693,35= oltre I.V.A. al 22% , ribasso offerto (non specificato);
- prot. n. 16821 del 19.10.2020 rimesso dalla Ditta FE.MA COSTRUZIONI di Ferri Marco per € 91.413,45= oltre I.V.A. al 22%, ribasso offerto 28,128 %;

ATTESO che, per il criterio di aggiudicazione prescelto, la scelta dell'aggiudicatario viene effettuata in ragione dell'offerta del ribasso maggiore;

VERIFICATO che la Ditta FE.MA COSTRUZIONI di Ferri Marco con sede in Via Cavour n.3, 02040 Cottanello (RI), P.IVA 00925860579:

- risulta essere iscritta nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura della Provincia di Rieti;

- risulta essere iscritta alla white list della Prefettura di Rieti, tenuto conto che la lavorazione prevalente riguarda il "Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume" e ai sensi dell'art. 3 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, "Verifiche antimafia e protocolli di legalità" l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia;

- ha esplicitato di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e di soddisfare i criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii attraverso apposita dichiarazione unica sostitutiva resa ai sensi del DPR n.445/2000 redatta secondo il DGUE di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, acquisita al protocollo del Comune di Amatrice al n.16821 del 19.10.2020;

- è in possesso di attestazione rilasciata da società organismo di attestazione, SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti ai sensi dell'art. 84 del codice e dell'art. 61 del DPR 207/2010 la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;

VERIFICATA d'ufficio con modalità on-line, ai sensi della Legge n. 2/09 (art. 16 bis – comma 10), la regolarità contributiva della Ditta FE.MA COSTRUZIONI di Ferri Marco con sede in Via Cavour n.3, 02040 Cottanello (RI), P.IVA 00925860579;

DATO ATTO che per la verifica del possesso dei requisiti richiesti è stato disposto il ricorso al sistema AVCPass;

RITENUTO di dover affidare alla Ditta FE.MA COSTRUZIONI di Ferri Marco con sede in Via Cavour n.3, 02040 Cottanello (RI), i lavori di ripristino della viabilità a servizio delle aree SAE ubicate in località Collemagrone nel Comune di Amatrice per complessivi per € 91.413,45= oltre I.V.A. al 22% a fronte di un ribasso offerto pari al 28,128 %;

CONSIDERATO necessario avvalersi delle deroghe di cui al Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, e alle relative disposizioni in materia di semplificazione e incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia;

LETTO il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 20/05/2020 con il quale dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del contributo:

a) le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;

b) gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016 s.m.i. che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).

DATO ATTO che con la citata deliberazione di G.C. n. 76 del 20.05.2020 si è provveduto a nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Settore IV, giusto decreto sindacale n. 02 del 14.01.2020 con il quale è stata conferita all'Ing. Patrizia Boccanera l'incarico di Responsabile del

Determinazione SETTORE IV - LLPP MANUTENZIONE E PATRIMONIO n.242 del 27-10-2020
AMATRICE

Settore IV- LL.PP. Manutenzione e Patrimonio del Comune di Amatrice;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 agli atti del Comune di Amatrice con prot. n. 0008585 del 04/06/2020;

VISTA la linea guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la linea guida n. 4 ANAC aggiornata al D.Lgs 56/2017 con deliberazione del consiglio n. 206 dell'1 marzo 2018 aventi ad oggetto "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli operatori economici";

VISTO il D.M. 49/2018 recante ad oggetto "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

VISTO il D.lgs 50/2016 ed in particolare l'art.103, secondo cui l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva";

CONSIDERATO che le principali caratteristiche della presente procedura sono le seguenti:

- l'affidamento è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l'indivisibilità della prestazione oggetto dell'affidamento;
- l'appalto sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo;
- il subappalto è disciplinato esclusivamente ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ammesso nella misura del 9%, ovvero pari alla categoria di lavori scorporabili OG10 "Illuminazione pubblica" per il quale il direttore dei lavori procederà alla verifica del rispetto degli obblighi secondo quanto stabilito all'art. 7 del D.M. 49/2018;
- per l'espletamento della procedura di affidamento la Stazione Appaltante (Comune di Amatrice) si avvale della piattaforma telematica di e-procurement "Traspare" disponibile all'indirizzo <http://amatrice.traspare.com/>;

RICHIAMATO il Protocollo d'intesa per il Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al Sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, tra ANAC, Regioni e Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri siglato in data 26/10/2016;

RICHIAMATO l'art. 3 paragrafo 2.2 del suddetto Protocollo, in base al quale la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale;

VISTA la nota ANAC, acquisita al protocollo con n°14724 del 16.09.2020, con la quale l'Autorità, a fronte dell'attivazione del procedimento di verifica preventiva previsto all'articolo 4 del predetto Protocollo, ha osservato l'integrale recepimento delle Osservazioni dell'Autorità, suggerendo inoltre

Determinazione SETTORE IV - LLPP MANUTENZIONE E PATRIMONIO n.242 del 27-10-2020
AMATRICE

modiche allo schema contrattuale, recepite nell'art. 3, e che nella stessa nota l'Autorità ha richiesto, al fine di agevolare l'operatività della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 3 comma 2.2 del Protocollo di vigilanza collaborativa sottoscritto il 26 ottobre 2016, la sottoscrizione del modello di dichiarazione predisposto dall'Autorità da parte dell'aggiudicatario nella persona dei soggetti indicati nella nota trasmessa;

VISTO il provvedimento sindacale n° 02 del 14/01/2020 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Servizio "Lavori Pubblici - Manutenzioni e Patrimonio" all'Ing. Patrizia Boccanera;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di stabilire che per l'affidamento dei lavori per il ripristino della viabilità a servizio delle aree SAE ubicate in località Collemagrone nel Comune di Amatrice realizzate a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394 si procederà mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a, del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, ricorrendo al criterio del minor prezzo per l'aggiudicazione del contratto e attraverso l'individuazione di un operatore economico in possesso dell'iscrizione alla white list delle prefetture tenuto conto che la lavorazione prevalente riguarda il "*Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume*";
2. di affidare alla Ditta FE.MA COSTRUZIONI di Ferri Marco con sede in Via Cavour n.3, 02040 Cottanello (RI), P.IVA 00925860579, in applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. a, del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, i lavori per il ripristino della viabilità a servizio delle aree SAE ubicate in località Collemagrone nel Comune di Amatrice, come meglio specificato nel preventivo di spesa sopra richiamato, che anche se non materialmente allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare l'allegato schema di contratto;
4. di impegnare in favore della suddetta Ditta, per l'espletamento dei lavori per cui sopra, la somma complessiva di € **111.524,41**= che trova imputazione sul Capitolo 780/04 del Bilancio 2020-2022, in conto competenza;
5. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile;
6. di pubblicare il presente atto in *Albo Pretorio on-line*, in *Amministrazione Trasparente* nella sezione "bandi di gara e contratti" ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
F.TO serena de angelis

IL CAPO SETTORE
F.TO Patrizia Boccanera

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Determinazione SETTORE IV - LLPP MANUTENZIONE E PATRIMONIO n.242 del 27-10-2020
AMATRICE

Data 27-10-2020

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO Daniele Mitolo

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 16-11-2020
REG. 1662

È copia conforme al suo originale

Amatrice, _____

Patrizia Boccanera